

PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DI APPOSITO PROGETTO, FINALIZZATO ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ E DI ADEGUAMENTO DELLE CONVENZIONI PER IL DIRITTO DI PROPRIETA’ NEI PIANI E.E.P.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato disciplina il servizio relativo alla predisposizione ed attuazione di apposito progetto, finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e all’adeguamento delle convenzioni per il diritto di proprietà delle aree nei piani comunali di Edilizia Economica Popolare, ai sensi dei commi da 45 a 49ter dell’art. 31, legge 448/98 e s.m.i.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata di mesi 36 (trentasei) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto. Dalla predetta data decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 3 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda un numero di circa 500 alloggi realizzati su aree in diritto di superficie e di circa 195 alloggi realizzati su aree in piena proprietà, distribuiti all’interno di n. 21 Piani di Edilizia Economica Popolare ex lege n. 167/1962. Il servizio si estende alla verifica di applicabilità delle previsioni normative di cui all’art. 31 commi da 45 a 49ter della L. 448/98 ad ulteriori n. 2 Piani di E.E.P. per un totale di n. 118 alloggi realizzati su aree in piena proprietà.

Vengono affidate all’aggiudicatario le seguenti attività, che costituiscono il servizio di consulenza e collaborazione richiesto, con la finalità di dotare il Comune del supporto necessario alla formulazione della proposta di riconvenzionamento da sottoporre ai proprietari degli alloggi:

1. Ricerca e acquisizione presso i competenti Uffici di progetti PEEP riferiti sia al diritto di superficie sia al diritto di proprietà e di tutte le relative varianti che si sono succedute nel tempo;
2. Ricerca e acquisizione presso i competenti Uffici degli atti relativi ai PEEP in materia di pratiche edilizie, concessioni, progetti, accatastamenti, ecc..
3. Ricerca presso i competenti Uffici degli atti di acquisizione dei terreni da destinare ad aree PEEP;
4. Identificazione catastale delle aree a cui applicare le previsioni della legge 448/1998;
5. Acquisizione presso i competenti Uffici oppure presso l’Agenzia delle Entrate dei necessari atti catastali, ivi compreso il quadro tariffario dei terreni (redditi dominicali);
6. Acquisizione presso gli Uffici competenti, ovvero attraverso appositi sopralluoghi, dei dati anagrafici dei residenti;
7. Analisi urbanistico-economica dei valori delle aree sul libero mercato locale;
8. Stima dei valori unitari di trasformazione;
9. Predisposizione dei criteri e valori di riferimento;
10. Determinazione dei corrispettivi e produzione simulazioni di verifica e stima;
11. Predisposizione modulistica e procedure di accesso alla iniziativa;
12. Redazione cartella per assegnatario e per fabbricato con acquisizione di atti e documenti di riferimento;
13. Predisposizione e gestione di un piano di comunicazione per la promozione dell’iniziativa e informativa agli interessati;
14. Attivazione di un servizio di front-office;

15. Trasmissione della proposta agli interessati, raccolta ed esame delle domande di adesione;
16. Predisposizione degli atti per la gestione dell'iter amministrativo e la rogitazione.

ART. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO

La Ditta che risulterà aggiudicataria dovrà effettuare il servizio con organizzazione di mezzi propri, tempi e modalità di esecuzione risultanti dal progetto presentato in sede di offerta tecnica nonché dal presente capitolato.

Il servizio dovrà essere svolto mediante costituzione di un gruppo di lavoro composto da professionalità di alta specializzazione ed approfondita conoscenza, in grado di affrontare e risolvere tutte le tematiche di carattere giuridico-urbanistico, tecnico-estimativo nonché di diritto amministrativo contemplate dalla tipologia del servizio richiesto.

Gli adempimenti e gli oneri per la costituzione e attivazione del gruppo specializzato, cui è demandata l'attuazione del progetto, spetteranno e saranno integralmente a carico della Ditta aggiudicataria senza alcun onere per l'Amministrazione.

ART. 5 COORDINAMENTO

Le attività della Ditta aggiudicataria saranno coordinate dal Coordinatore aziendale indicato in sede di gara, che assume le seguenti funzioni:

- a. rappresentare un riferimento stabile per l'Amministrazione comunale per la gestione del servizio e per la soluzione dei problemi emergenti;
- b. pianificare e programmare l'attività, insieme al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) del Comune;
- c. controllare che l'attività di pianificazione e di programmazione corrisponda alle necessità del Comune e, nel caso, proporre soluzioni migliorative;
- d. garantire l'esatta esecuzione del servizio intervenendo anche con specifiche disposizioni nei confronti dei propri operatori;
- e. garantire l'uso corretto delle attrezzature, dei materiali e delle strutture di proprietà comunale;
- f. segnalare tempestivamente eventuali cause di forza maggiore che rendano impossibile o di difficile esecuzione in tutto o in parte il servizio;
- g. verificare l'attività svolta e riferire all'Amministrazione di problemi emergenti nel corso dello svolgimento del servizio;

ART. 6 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione metterà a disposizione idoneo spazio/locale per l'attivazione del front-office, da destinare a sede di riferimento per l'utenza e per l'espletamento delle operazioni del servizio e, al fine di agevolare la circolazione delle informazioni ed il contatto con l'utenza, metterà a disposizione gratuitamente sale pubbliche decentrate, secondo un calendario da concordare.

Si specifica che il minimo prestazionale per il funzionamento del front-office è rappresentato da un giorno settimanale (da lunedì a venerdì) per n. 4 (quattro) ore di apertura al pubblico (negli orari dalle 9,00 alle 17.00). Pertanto l'offerta tecnica dovrà risultare incrementale rispetto al minimo prestazionale descritto, al quale corrisponde un punteggio pari a zero.

L'Amministrazione si impegna a fornire il supporto necessario per garantire il corretto svolgimento del servizio, collaborando a fornire gli strumenti operativi di propria competenza e le informazioni documentali di cui è in possesso.

ART. 7 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA - SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria si impegna:

- a. ad osservare le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b. a garantire la riservatezza di tutte le informazioni inerenti il servizio e gli utenti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- c. a fornire i servizi richiesti nel rispetto dei regolamenti e delle procedure adottate dall'Amministrazione;

- d. a presentare, ad avvio dei lavori, il piano organizzativo per garantire qualità e continuità ai servizi affidati;
- e. a presentare con cadenza trimestrale (il 1° trimestre viene calcolato a far data dal verbale di consegna del servizio), apposita relazione concernente lo stato di avanzamento delle attività svolte e la verificare di rispondenza tra le azioni ed i tempi di svolgimento previsti dal programma.
- f. ad accogliere ed attuare eventuali richieste di modifica del piano organizzativo proposte dall'Amministrazione;
- g. a garantire, per lo svolgimento del servizio, le stesse risorse professionali - nel numero e nella competenza - indicate in sede di gara ed oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, riducendo il turn-over ai casi di assenza per malattia e congedo ferie; qualora, per le più diverse ragioni, si rendesse necessario sostituire le figure di esperto e del coordinatore del progetto, che sono state oggetto di attribuzione di punteggio in sede di offerta tecnica, la sostituzione dovrà avvenire con personale di pari comprovata professionalità e previa autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione;
- h. attivare il front-office entro dieci giorni dalla consegna dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale;
- i. assicurare il rispetto degli orari di servizio offerti in sede di gara da parte del personale incaricato del front-office;
- j. a garantire che tutti gli operatori siano tenuti ad assumere le responsabilità derivanti dal servizio svolto, a mantenere un comportamento consono e un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti esterni e verso i referenti di tutte le strutture interessate al servizio oggetto del presente appalto, oltre che ad osservare le disposizioni organizzative del coordinatore aziendale;
- k. ad indicare il referente aziendale che dovrà gestire con l'Amministrazione comunale tutti i rapporti inerenti il presente servizio.

ART. 8 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA: PERSONALE

Il personale, di età non inferiore ai 18 anni, impiegato per l'attuazione del progetto dovrà essere assunto dalla Ditta aggiudicataria nei modi previsti dalla legge e dovrà essere idoneo per capacità professionale al lavoro assegnato. Entro 5 giorni lavorativi prima dell'inizio effettivo del servizio la Ditta dovrà fornire dettagliato elenco nominativo degli addetti impiegati, il profilo professionale e le mansioni attribuite, e del loro coordinatore aziendale. Di ciascun operatore dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato. Il personale impiegato durante l'esecuzione del lavoro dovrà essere munito di un telefono cellulare di servizio per garantire la possibilità di comunicare direttamente con il responsabile interno dell'Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a:

- a. ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di riferimento, in particolare dovrà applicare nei confronti dei dipendenti e dei soci condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne integralmente le norme e le procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto. I suddetti obblighi vincolano la Ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
 - b. ad applicare integralmente tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori nel caso di cooperative;
 - c. rispondere direttamente ed esclusivamente di rapporti e contratti di prestazione che eventualmente andrà a stipulare in funzione dell'espletamento del servizio.
 - d. impegnarsi ad affrontare immediatamente eventuali situazioni che necessitano di intervento disciplinare e, nel caso, procedere alla tempestiva sostituzione dell'operatore responsabile.
- Riguardo agli obblighi di tutela dei lavoratori dell'impresa appaltatrice in caso di inadempienza contributiva o retributiva si intendono direttamente applicabili le prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta anche nei confronti dei terzi. L'esecuzione del servizio non comporta in alcun modo a favore del personale impiegato alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale dell'Amministrazione.

ART. 9 ONERI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite col presente capitolato. La Ditta è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre Ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti. In particolare, in caso di smarrimento o grave danneggiamento del materiale documentario imputabile alla responsabilità della Ditta aggiudicataria, quest'ultima sarà tenuta al risarcimento del danno, attraverso modalità che saranno stabilite con riferimento al caso specifico. La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, conseguenti all'espletamento del servizio per il fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori anche esterni, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

ART. 10 VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato in € 300.000,00 (trecentomila) oltre IVA, ottenuto applicando l'aggio pari al 15% sul totale degli introiti complessivi stimati in € 2.000.000,00 (duemilioni/00), derivanti dall'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato. Tale importo ha carattere esclusivamente previsionale ed a titolo presuntivo, adottato ai soli fini della determinazione del calcolo dell'imposta di registro, della cauzione provvisoria, del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, della individuazione della soglia comunitaria per l'esperimento della procedura di gara. Pertanto l'Amministrazione non è, e non potrà in alcun modo, essere vincolata alla corresponsione di detto importo presunto, se non motivata dall'effettivo raggiungimento o superamento dell'importo stimato, per effetto dei maggiori introiti realizzati a favore dell'Amministrazione comunale.

Art. 11 CORRISPETTIVO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1) Alla Ditta appaltatrice verrà riconosciuto il corrispettivo nella misura offerta in sede di gara, da applicarsi sulle somme accertate definitivamente per effetto della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e dell'adeguamento delle convenzioni per il diritto di proprietà. Per somme accertate definitivamente si intendono quelle indicate nell'accordo concluso per iscritto con il soggetto privato che aderisce alla proposta formulata dalla Ditta aggiudicataria per conto dell'Amministrazione.

2) Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposta una somma pari a € 20.000,00 I.V.A. esclusa, suddivisa nel modo seguente:

- 1° rata pari a € 10.000,00 IVA esclusa, da pagarsi entro 30 giorni dalla dimostrata conclusione delle attività di cui ai punti da 1 a 6 dell'art. 3 del presente Capitolato, nei tempi indicati nell'offerta tecnica;
- 2° rata di importo di € 10.000,00, IVA esclusa da pagarsi entro 30 giorni dalla dimostrata conclusione delle attività di cui ai punti da 7 a 14 dell'art. 3 del presente Capitolato, nei tempi indicati nell'offerta tecnica.

Dette somme sono da considerarsi comprese nel corrispettivo complessivo, così come definito al primo paragrafo del presente articolo, e verranno liquidate mediante apposite disposizioni del Dirigente del Settore competente, e portate in detrazione nella misura del 25% sulle successive fatturazioni fino al raggiungimento dell'intera anticipazione.

3) Gli importi spettanti alla Ditta aggiudicataria, via via maturati a seguito della conclusione degli accordi scritti con i proprietari, verranno liquidati con cadenza semestrale, a partire dalla data di liquidazione della 2° rata di cui sopra, a seguito di presentazione di un riepilogo concernente le somme accertate definitivamente nel semestre di riferimento.

Sugli importi accertati definitivamente verrà applicata la percentuale pattuita in sede di presentazione dell'offerta e la Ditta aggiudicataria emetterà regolare fattura di acconto pari al

90% dell'importo spettante, provvedendo a detrarre le anticipazioni di corrispettivo già percepite nella misura di cui al punto 2). Il 10% non fatturato verrà trattenuto e sarà saldato in unica soluzione al termine del contratto, dietro presentazione di regolare fattura corredata di un riepilogo generale di tutte le somme accertate nonché degli importi già liquidati.

4) La Ditta dovrà comunicare il proprio conto corrente dedicato, per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010, n. 136 unitamente alla fotocopia del documento d'identità del/i soggetto/i abilitati ad operarvi.

La procedura di liquidazione prevederà, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, l'accertamento da parte del Direttore del Contratto che il servizio sia stato eseguito in modo regolare e che siano state rispettate le condizioni concordate nel presente capitolato (cfr. art. 29 "Liquidazione tecnica" del Regolamento di Contabilità del Comune di Monza) e quindi nei 30 giorni successivi si procederà al pagamento della fattura. Il Comune si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni a tale titolo.

5) Prima di provvedere al pagamento di ogni fattura, il Direttore del Contratto richiederà idonea certificazione, alle sedi INPS e INAIL competenti per territorio, attestante la regolarità contributiva dell'aggiudicatario. Analoga istanza verrà richiesta all'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Nel caso di accertate irregolarità, come nell'ipotesi che nel corso dell'appalto vengano segnalate dalle competenti Autorità inadempienze dell'aggiudicatario, si provvederà alla sospensione del pagamento delle fatture.

Dette somme verranno svincolate a favore dell'aggiudicatario una volta che le stesse Autorità avranno comunicato la ripristinata regolarità contributiva.

Qualora nell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, l'aggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, si darà corso all'esecuzione dei pagamenti previsti dal contratto ed al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato stesso e l'aggiudicatario non potrà avanzare eccezioni o pretese di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

Art. 12 - QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, la Ditta aggiudicatari sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite la ditta avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ART. 13 VIGILANZA E PENALITA'

La regolarità e l'efficienza del servizio saranno costantemente verificate dal Comune, il quale effettuerà un costante monitoraggio per rilevare e quantificare le attività svolte dalla Ditta aggiudicataria, nonché per valutare l'andamento globale del servizio e, qualora ritenuto necessario, chiedere alla Ditta aggiudicataria l'introduzione di interventi correttivi/migliorativi.

Ove si verificano inadempienze e disservizi dell'appaltatore nell'esecuzione del contratto, sarà applicata dall'Amministrazione Comunale, in ragione della loro gravità, una penale rapportata alle prestazioni non eseguite o non strettamente eseguite, secondo le seguenti indicazioni:

1. 1‰ (uno per mille) per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini stabiliti in sede di offerta tecnica relativamente all'esecuzione delle attività di cui ai punti da 1 a 6 dell'art. 3 del presente capitolato;
2. 1‰ (uno per mille) per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini stabiliti in sede di offerta tecnica relativamente all'esecuzione delle attività di cui ai punti da 7 a 14 dell'art. 3 del presente capitolato;
3. 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) per ogni decade - e sua frazione - di ritardo per omessa presentazione all'Amministrazione, entro il termine previsto alla lett. e. dell'art.7, della relazione concernente lo stato di avanzamento dell'attività svolta;
4. 0,7‰ (zero virgola sette per mille) per sostituzione di personale al di fuori dei casi previsti di cui alla lett. g. dell'art. 7 del presente capitolato;

5. 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) per ciascuna mancata attivazione del front-office nei giorni di apertura indicati in sede di offerta;
6. 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) per ciascun mancato rispetto degli orari di apertura del front-office indicati in sede di offerta.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente elenco verranno contestati alla Ditta affidataria per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. La Ditta dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del semestre in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Se l'inadempienza dovesse reiterarsi o dovesse assumere carattere tale da arrecare pregiudizio allo svolgimento dei servizi affidati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed alla contestuale richiesta all'aggiudicatario dei danni eventualmente sofferti, con diritto di rivalsa sulla cauzione versata; ove la stessa risulti insufficiente, si agirà nei confronti dell'aggiudicatario sino al risarcimento pieno del danno.

ART. 14 STIPULA CONTRATTO

La stipula del contratto avviene con le forme previste ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 con riferimento a quanto contenuto nel presente capitolato. L'impresa resta impegnata alla stipula fin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione resta impegnata dal momento dell'approvazione dell'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo 16.

ART. 15 GARANZIE ASSICURATIVE

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare in sede di stipula del contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

Detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto, e comunque prima dell'inizio del servizio, in caso di esecuzione anticipata in pendenza della stipula del contratto.

Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti.

In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la poli in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.

Art. 16 CAUZIONE DEFINITIVA

Anteriormente alla stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà prestare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali risultante dall'aggiudicazione, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento da parte della Ditta aggiudicataria di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione.

La cauzione in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato dall'Amministrazione, dietro richiesta scritta della Ditta aggiudicataria, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese, nonché previa verifica degli adempimenti contributivi del D.M. 24/10/2007. Verrà redatto dall'Amministrazione e sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria il Certificato di regolare esecuzione del servizio.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante:

- a) polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e s.m.i. e del Dlgs. n. 175/1995 da cui risulti a pena di decadenza:
 - che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi, pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già "TUR"), pempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti.
 - L'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.;
 - L'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
 - L'inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso versamento dei premi;
- b) fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al Dlgs n. 385/1993 e s.m.i., contenente, a pena di esclusione, le clausole di cui alla lett. a);
- c) fideiussione bancaria, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Dlgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena di esclusione, le clausole di cui alla lett. a).

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate, pena decadenza, di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Amministrazione inviterà la Ditta interessata a regolarizzare fissando un termine congruo; qualora la Ditta non abbia provveduto

entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla Ditta decaduta dall'aggiudicazione verranno addebitate le spese sostenute dall'Amministrazione per l'affidamento dell'appalto a terzi.

ART. 17 SUBAPPALTO

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/06.

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previo:

- a) deposito della copia autentica del contratto di sub appalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
- b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/no eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Art. 18 DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicatrice, in nessun caso, potrà sospendere il contratto di propria iniziativa, nemmeno quando siano in corso controversie con l'Amministrazione Comunale. Conseguentemente, la sospensione del contratto per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la rescissione del contratto, restando a carico dell'inadempiente tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale evento.

ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs 163/06. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento degli obblighi di natura previdenziale, contributivo e contrattuale nei confronti dei lavoratori impiegati nel presente appalto costituisce inadempienza contrattuale e determina l'immediata risoluzione del contratto con trattenuta della cauzione definitiva quale penale.

Il Committente potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto di tutto quanto previsto dal Progetto Tecnico presentato dall'appaltatore in sede di offerta, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 13 del presente capitolato;
- b) grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 13 del presente capitolato;
- c) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria, liquidazione coatta e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- d) cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dal Committente, ovvero realizzato oltre i limiti di legge;
- e) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- f) in caso di violazione delle norme di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto;

- g) mancata attivazione del front-office entro 10 giorni consecutivi dalla data di consegna dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale;
- h) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate;

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), ed e), dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l'assuntrice non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c), d), f) e g) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le ipotesi sopra riportate, l'appaltatore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

ART. 21 REVOCA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può procedere alla revoca del contratto nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di interesse pubblico
- per gravi motivi di ordine pubblico o sanitario.

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione alla Ditta con raccomandata A.R. La revoca del contratto è disposta con specifico atto dell'Amministrazione e ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

ART. 22 VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

In conformità alle prescrizioni dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell'assetto societario della Ditta aggiudicataria, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto contrattuale, con effetti risolutivi della situazione in essere. La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l'escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo. L'importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato. L'omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione dell'appalto e, come tale, sanzionata con l'immediata decadenza del rapporto contrattuale, l'escussione della cauzione prestata a garanzia dell'adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.

Il fallimento della Ditta aggiudicataria comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento

del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 23 RECESSO DAL CONTRATTO

Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- giusta causa;
- in qualsiasi momento, previa formale comunicazione alla Ditta aggiudicataria con preavviso non inferiore a quindici giorni consecutivi e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non ancora eseguite, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente intervenuti, risultino migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Ditta non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche più vantaggiose (art. 1, c. 13, L. 135/2012 recepito dall'art. 28 del Regolamento dei contratti del Comune di Monza).

Dalla data del recesso la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con il deposito cauzionale ed eventuali crediti verso l'Amministrazione, la Ditta risponde con proprio patrimonio. Il diritto di recesso è riconosciuto altresì all'Amministrazione solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R alla Ditta con preavviso di almeno 15 giorni.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di recedere dal contratto.

ART. 24 SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del contratto, nessuna eccettuata ed esclusiva, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART 25 CONTROVERSIE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesso sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Monza.

ART. 26 RICHIAMO NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed ai Regolamenti Comunali, in quanto applicabili.

ART. 27 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI DI NATURA INTELLETTUALE

L'Amministrazione è proprietaria e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non, anche secondo quanto previsto dalla legge n. 633/41, dei materiali prodotti, comunque denominati, nell'ambito e per le finalità del presente appalto ovvero delle attività di cui all'art. 3, per tutta la durata dell'appalto.

L'appaltatore si impegna inoltre a consegnare all'Amministrazione, al termine del contratto, contestualmente alla presentazione dell'ultima fattura, una versione completa in formato open-data di tutti i materiali prodotti in dipendenza del contratto.

ART. 28 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'aggiudicatario è tenuto ad utilizzare i dati personali forniti dall'Amministrazione o da esso autonomamente reperiti esclusivamente per lo svolgimento dei servizi indicati nel presente Capitolato. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di

Titolare, nomina l'aggiudicatario Responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. L'aggiudicatario, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003;
- predisporre e trasmettere al Titolare una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 che il trattamento dei dati conferiti dal concorrente sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per l'affidamento dell'appalto e dell'attività ad esso correlate e conseguenti.

ART. 29 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'Amministrazione nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore del contratto.

ART. 30 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per la tipologia dei servizi in appalto non è richiesta l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.